



Camera di Commercio
Latina

Registro Imprese Area Utente

Dir. n. 3

3 febbraio 2014

Oggetto: Cittadini extracomunitari-Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori.

Il Conservatore

Visto Il DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” del 28 dicembre 2000 che all’art. 3 recita:

“1. *Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.*

2. *I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.*

3. *Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.*

4. *Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”*

Vista la circolare n°03/2012, del 17 aprile 2012, con oggetto: “ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art 15 della legge n°183 del 12 novembre 2011 in materia di certificazione”, con cui il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministero dell’Interno ha ribadito che: “i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani” nonché “ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei termini di legge”;

Vista, altresì, la circolare n°04/2012, del 02 marzo 2012, con oggetto: “Art 15, legge n°183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali dello stato civile”, con cui il Ministero dell’Interno ha chiarito che “Resta peraltro fermo che ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano debba procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge”;

Considerato, quindi, che i **cittadini comunitari** hanno la facoltà di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai fini della dimostrazione di stati fatti e qualità personali che trovano riscontro in un Paese dell'Unione Europea, mentre i **cittadini extracomunitari** possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o quelle di atto notorio limitatamente ai fini della dimostrazione di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani,

Dispone

Per i cittadini extracomunitari la dimostrazione di stati, fatti e qualità personali non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani è documentata, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana asseverata dalla autorità diplomatica (ambasciata o consolato) italiana, che ne attesta la conformità all'originale e la competenza dell'autorità che l'ha rilasciata.

Qualora gli anzidetti stati, fatti e qualità personali non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniera, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari (italiane) provvedono al rilascio di certificazioni sulla base di verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese dell'interessato;

Il Conservatore

(Dott. Domenico Spagnoli)